

un' ampia quietanza, che *Waldrada*, duchessa un tempo della *Venezia*, faceva in generale al doge *Pietro Orseolo* e al popolo venetico per tutta la pingue sua dote restituitale, e « per quattrocento libbre » di argento coperto, che a titolo di *morganado* (1) aveva ricevuto » dal marito il giorno delle sue nozze; oltre ad altra ben grossa » somma, che avevale regalato, di argento lavorato e non lavorato, » di ferro, di bronzo, di rame, di stagno, di letti ornati e apparecchiati, di armi, di navigli, di servi, di schiavi, ecc. « Di tutte le quali ricchezze fece *Waldrada* una solenne rinunzia e si contentò di ricevere la sola sua dote: tanta fu la destrezza del ducale inviato *Carimano*.

Due osservazioni ci si offrono spontanee sull' appoggio della summentovata quietanza; e queste circa lo stato della floridezza dei veneziani in quell'età. La famiglia dei *Candiani*, che tanto aveva prodigato in regali alla sposa *Waldrada*, era bensì potentissima e ricchissima, ma non era la sola: altre ve n' erano al pari di essa, e tutte avevano potuto arricchirsi cotanto per la prosperità del traffico, a cui attendevano e da cui, come da inesausta miniera, traevano ogni sorta di utilità. E inoltre, quel documento ci fa sapere, che, tra i regali offerti dal *Candiano* alla sposa sua, erano anche dei navigli, e pare che di questi le facesse regalo, perchè ancor essa, com' egli, il proprio privato commercio potesse fare: così la pensa il *Filiasi* (2).

Regolate così le controversie coll' estero, si applicò il doge *Orseolo* a regolare sapientemente anche le interne finanze dello Stato. Radunò pertanto la generale assemblea della nazione, e ristabilì il pagamento delle decime, che annualmente solevano pagare gli antichi veneziani per la salvezza, dicevano essi, della loro patria. Ed era questo un tributo, che ciascheduno pagava al fisco, perchè

(1) Questo barbaro vocabolo dei tedeschi esprimeva un grosso regalo, che lo sposo soleva fare alla sposa nel dì medesimo degli sponsali, siccome anche ai nostri gior-

ni costumasi. Esso consisteva allora nella quarta parte dei beni mobili e immobili del marito.

(2) Tom. VI, cap. XVI, pag. 205.